

Corte d'Appello di Brescia, sentenza del 30 ottobre 2023, n. 1635 – assegno, clausola di intrasferibilità, pagamento a persona diversa dal prenditore, responsabilità della banca negoziatrice, prova della non imputabilità dell'inadempimento

La responsabilità della banca negoziatrice per aver consentito, in violazione dell'art. 43 l. ass. (R.D. n. 1736/1933), l'incasso di un assegno munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dal beneficiario del titolo ha natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (Cass., sez. un., n. 12478/2018; Cass., sez. un., n. 12477/2018; Cass., sez. un., n. 14712/2007).

La banca chiamata a rispondere del danno derivante dalla erronea identificazione del legittimo portatore del titolo e dal conseguente pagamento di un assegno bancario munito di

sentenza del 24 ottobre 2023, n. 2699 – marchio, contraffazione, inibitoria

L'utilizzo di un segno simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini integra la contraffazione del marchio se a causa della somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni, secondo quanto disposto dall'art. 20, lett. b), c.p.i.

Il principio in questione è stato espresso nell'ambito di un'azione di accertamento di contraffazione di un marchio registrato e della sussistenza di atti di concorrenza sleale.

[Sent. 24.10.2023 n. 2699Download](#)

(Massima a cura di Cristina Evangelia Papadimitriu)

Corte d'Appello di Brescia, sentenza del 18 ottobre 2023, n. 1567 – locazione finanziaria, contratto di leasing, mancata indicazione

del TAEG/ISC e contestata violazione degli articoli 117 TUB e 1346 c.c.

I contratti di leasing non fanno parte di quelle categorie contrattuali per le quali è obbligatoriamente prevista la specificazione del TAEG. Il TAEG/ISC rappresenta un mero indicatore di costo che non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata e limitata ad esprimere il costo totale effettivo dell'operazione per il cliente nel momento in cui accede al finanziamento.

In considerazione della funzione esclusivamente informativa del TAEG/ISC, in quanto espressione in termini percentuali del costo complessivo del finanziamento, deve escludersi che esso costituisca una condizione economica direttamente applicabile al contratto e possa considerarsi un tasso, o prezzo, o condizione la cui erronea indicazione sia sanzionata dall'art. 117 TUB.

La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, che contengono la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a rendere evidente che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria. Se i decreti ministeriali non prevedono neppure l'indicazione della

maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.

Le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori sono distinte nel diritto delle obbligazioni; infatti, secondo gli artt. 820, 821 e 1284 c.c. l'interesse in una operazione di finanziamento è dato dalla somma dell'obbligo di restituzione del denaro preso a prestito e del costo del denaro; mentre l'interesse moratorio, contemplato dall'art 1224 c.c., rappresenta il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore. È diversa l'intensità del c.d. rischio creditorio sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertezza dell'*an* e del quando, per cui il creditore deve ricompendervi il costo della attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto, che non di meno deve soggiacere ai limiti antiusura. Al pari degli interessi corrispettivi per i quali è stata introdotta normativamente la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso soglia, anche per gli interessi moratori l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario nei decreti ministeriali, riconoscendo quindi che le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio possono fondare la fissazione di un c.d. tasso soglia limite. Considerato che per ogni contratto deve essere preso in considerazione il d.m. vigente all'epoca della stipula, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, è necessario comparare il Teg del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il Tegm via via rilevato in detti decreti, con la precisazione che il margine di tolleranza previsto a questo superiore sino alla soglia usuraria, può

garantire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.

[Sent. 18.10.2023 n. 1567Download](#)

Principi espressi nell'ambito del giudizio d'appello avviato dalla società utilizzatrice nei confronti della società di leasing concedente volto, tra l'altro, ad accertare la nullità delle clausole del contratto di leasing finanziario che stabilirebbero interessi in misura superiore al tasso soglia-usura; a dichiarare nullo lo stesso contratto per indeterminatezza e genericità dell'oggetto; ad accertare la violazione dell'art. 117 TUB per mancata indicazione del tasso TAEG. La Corte d'Appello, nel rigettare l'appello proposto, conferma principi già espressi dal Tribunale di primo grado.

(Massime a cura di Cristina Evangelia Papadimitriu)

**Tribunale di Brescia,
ordinanza del 14 ottobre 2023
– società a responsabilità
limitata, azione di
responsabilità,
legittimazione attiva
all'esercizio dell'azione di**

responsabilità, impugnabilità della delibera assunta con la partecipazione del socio in conflitto di interessi

Nella disciplina relativa alle s.r.l. non è prevista una norma analoga all'art. 2393, co. 2, c.c. il quale, in materia di s.p.a., prevede che la deliberazione inerente alla promozione dell'azione di responsabilità possa essere adottata – anche nell'eventualità in cui non sia indicata nell'elenco delle materie da trattare – in occasione della discussione del bilancio, sempre che si tratti di fatti di competenza dell'esercizio cui lo stesso bilancio si riferisce. La disposizione introduce, infatti, una deroga al principio generale della necessaria preventiva informazione circa l'oggetto delle delibere assembleari, avente quale *ratio* quella di consentire all'assemblea di adottare le opportune misure a tutela degli interessi della società, laddove dalla discussione del bilancio emergano inadempienze o responsabilità dell'organo di amministrazione, senza dover attendere i tempi di una ulteriore assemblea. Il legislatore, relativamente alle s.r.l., nemmeno prevede una disposizione analoga all'art. 2393, co. 5, c.c. il quale dispone che alla deliberazione dell'azione di responsabilità – adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale – consegue la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta i quali vengono, quindi, sostituiti dall'assemblea. La revoca automatica dall'ufficio degli amministratori, con contestuale sostituzione dell'organo a seguito dell'esperimento dell'azione di responsabilità, in forza di delibera adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, integra, infatti, una norma ulteriormente eccezionale, la cui estendibilità alle s.r.l.

non pare giustificata da alcun vuoto normativo né da valutazioni di coerenza con l'azione di responsabilità prevista dall'art. 2476 c.c.

Con riferimento alle s.r.l. la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità avverso gli amministratori è espressamente riconosciuta dall'art. 2476, co. 3, c.c. a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della sua partecipazione sociale; tuttavia, non vi è un'esplicita disciplina inerente la legittimazione attiva della società, per quanto la stessa sia oramai unanimemente riconosciuta, sulla base del disposto dell'art. 2476 c.c., co. 5, il quale sancisce il potere della società di rinunciare o transigere l'azione. Conseguentemente a questo vuoto normativo, non è oggetto di regolamentazione nemmeno il concreto processo di formazione della volontà sociale in ordine all'esercizio dell'azione.

La disciplina delle s.r.l. non stabilisce un divieto di voto per gli amministratori relativamente alle delibere inerenti alle loro responsabilità, diversamente da quanto accade per gli amministratori delle s.p.a. Viene unicamente prevista ex art. 2479-ter, co. 2, c.c., l'impugnabilità della delibera assunta con la partecipazione del socio in conflitto di interessi ove suscettibile di arrecare danno all'ente.

Principi espressi nell'ambito di un procedimento cautelare ex artt. 818, co. 2, e 838-ter, co. 4, c.p.c. promosso, nell'attesa della costituzione dell'arbitro, dall'amministratrice unica di una società a responsabilità limitata e volto ad ottenere la sospensione, in via d'urgenza, di una delibera assembleare che l'ha revocata dal suo ufficio adducendo la violazione delle maggioranze statutarie e l'assenza di indicazione dell'argomento all'ordine del giorno.

[Ord. 14.10.2023Download](#)

(Massime a cura di Giulio Bargnani)

**Tribunale di Brescia,
sentenza del 3 ottobre 2023,
n. 2466 – s.r.l.,
amministratore società,
determinazione del compenso,
responsabilità
amministratore, mala gestio,
condotte distrattive,
inadempimento
dell'amministratore e perdita
del diritto al compenso**

Il verbale di assemblea ordinaria di una società di capitali (che nel caso di specie ha determinato il compenso dell'amministratore) non rogato da notaio ha comunque efficacia probatoria poiché documenta quanto avvenuto in sede di assemblea (data in cui si è tenuta, identità dei partecipanti, capitale da ciascuno rappresentato, modalità e risultato delle votazioni, eventuali dichiarazioni dei soci) in funzione del controllo delle attività svolte anche da parte dei soci assenti e dissenzienti; non trattandosi però di atto dotato di fede privilegiata, i soci possono far valere eventuali sue difformità rispetto alla realtà effettuale con qualsiasi mezzo di prova; tuttavia, se i soci non assolvano a

detto onere probatorio su di essi incombente, non possono mettere in discussione quanto documentato dal verbale (cfr. Cass. n. 33233/2019).

Qualora si contesti la veridicità di fatti e dichiarazioni che nel verbale di delibera assembleare ordinaria (non rogato da notaio) si attestino avvenuti, non deve essere proposta querela di falso, non trattandosi di atto dotato di fede privilegiata e potendo il documento essere contestato con libertà di mezzi.

La delibera di revoca di una precedente deliberazione, da un lato, implica e postula l'esistenza e l'efficacia dell'atto revocato, d'altro lato, che tale provvedimento non può spiegare effetti che per il futuro.

La delibera assembleare di riduzione del compenso annuo di un liquidatore di società di capitali, in assenza di accettazione da parte del liquidatore stesso, non può operare retroattivamente con riferimento a periodi antecedenti la data della decisione dei soci, non potendo incidere negativamente su diritti già acquisiti *medio tempore* dal liquidatore (cfr. Trib. Roma 16 aprile 2021).

Avendo la responsabilità dell'amministratore verso la società natura contrattuale, a fronte di somme o beni fuoriusciti dall'attivo della società (siano essi utili, compensi erogati, strumenti di lavoro, beni aziendali in genere), quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale (cfr. Cass. n. 12567/2021).

La natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria impone che su tali importi vengano conteggiati gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo

godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto e decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione essendo calcolati sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata (cfr. Cass. n. 4791/2007).

In tema di compenso spettante all'amministratore di società a responsabilità limitata, la società può far valere quale eccezione riconvenzionale, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., l'inadempimento o l'inesatto adempimento degli obblighi assunti dall'amministratore in osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo, la cui violazione integra la responsabilità ex art. 2476, comma 1, c.c., venendo in rilievo non il rapporto di immedesimazione organica, bensì il nesso sinallagmatico di tipo contrattuale tra adempimento dei doveri e diritto al compenso (cfr. Cass. n. 29252/2021 e Cass. n. 40880/2021).

Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'eccezione "*inadimplenti non est adimplendum*" è soggetta al principio di buona fede e correttezza sancito dall'art. 1375 c.c., in senso oggettivo, che impone di verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte, l'eccezione in parola può, in concreto, essere ritenuta idonea a paralizzare il diritto al compenso dell'amministratore solo ove fondatamente basata su fatti collegati al periodo di carica (cfr. App. Milano n. 25.5.2021 e Trib. Milano 23.9.2020).

I principi sono stati espressi nel parziale accoglimento di una domanda promossa nei confronti dell'amministratore unico a seguito di numerosi atti di mala gestio, volta ad ottenerne la condanna al risarcimento dei danni cagionati alla società.

[Sent. 03.10.2023 n. 2466Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)